

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 15 maggio 2007, prot. n. 7923/1.5.3

*Elezioni comunali del 27 e 28 maggio 2007. Presentazione ed ammissione di un'unica candidatura alla carica di Sindaco.*

In riferimento alla situazione di cui all'oggetto e a riscontro delle richieste di indicazioni pervenute dal Comune di ..., si forniscono con la presente alcuni chiarimenti.

Il caso di ammissione di una sola lista alle elezioni comunali è disciplinato dall'articolo 3/ter della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14. Le relative istruzioni sono contenute, per i comuni con un'unica sezione, nella pubblicazione "Operazioni degli uffici elettorali di sezione" a pag. 46, e per i comuni con più sezioni nella pubblicazione "Operazioni dell'Adunanza dei presidenti e dell'Ufficio centrale" a pag. 10.

Il comma 1 del citato articolo prevede che l'elezione è valida se si sono verificate le seguenti condizioni:

- a) se l'unico candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti;
- b) se ha votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Il comma 3-bis (inserito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21) dispone che per determinare il quorum di cui alla lettera b) non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

Per consentire la corretta applicazione del disposto normativo (avallato dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 febbraio – 2 maggio 2005, n. 173 che ha sancito la legittimità dell'art. 3-ter, comma 3-bis della legge regionale 14/1995) è necessario che il competente ufficio comunale trasmetta al Presidente dell'unica sezione elettorale (Comune di ...) ovvero al Presidente dell'Adunanza (Comune di ...), una comunicazione ufficiale attestante il numero degli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero, da calcolarsi alla data del blocco liste.

Sulla base di tale comunicazione, il presidente dell'Ufficio elettorale (Comune di ... – par. 46 del verbale Mod. 5-C) ovvero il Presidente dell'Adunanza (Comune di ... – par. 15 del verbale Mod. 10-C), determina innanzitutto il numero degli aventi diritto al voto, che è dato dalla differenza tra il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il numero degli elettori iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero.

Successivamente, procede ad accertare se ha votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto, prescindendo dalla scomposizione del numero dei votanti in elettori residenti nel comune e in elettori residenti all'estero. In altre parole, gli elettori residenti all'estero che dovessero esprimere il proprio voto verranno computati tra gli elettori che hanno votato nella sezione, calcolati secondo le modalità previste all'articolo 53, primo comma, n. 2 del DPR 570/1960.